

COMUNE DI BAULADU
Provincia di Oristano

Via Giorgio Asproni 12 – 09070 Bauladu - Tel. 078351677 – fax. 078351592
C.F. 00072000953
E mail: bauladu@ticalinet.it



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO
AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 29 DEL 08.08.2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 26 DEL 29.09.2008

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina gli interventi del Comune di Bauladu nella gestione delle risorse finanziarie trasferite della Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993 sul fondo indistinto per le spese correnti per il diritto allo studio, nell'ambito delle disposizioni della Legge Regionale n. 31 del 25.06.1984, della Legge Regionale n. 25 del 01.06.1993 e dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni adottate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000.

In particolare, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione dei contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie superiori con sede in Sardegna.

Articolo 2.

Possono ottenere benefici di cui all'articolo precedente, nella misura che verrà determinata seguendo i criteri stabiliti dal presente Regolamento, gli studenti residenti a Bauladu che abbiano regolarmente frequentato, nell'anno scolastico di riferimento, istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica e i conservatori di musica, pubblici o privati, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono compresi gli studenti che frequentano l'anno integrativo degli Istituti Magistrali ed i Licei Artistici e i corsi per gli studenti lavoratori.

Sono esclusi i corsi di formazione professionale.

Articolo 3.

Per poter ottenere i contributi gli studenti devono avere i seguenti requisiti:

1. Aver conseguito la promozione. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art. 12 della L.R. n. 31/84, si potrà prescindere dal requisito della promozione solo in casi eccezionali, motivati o documentati.

A tal fine la Giunta Municipale individuerà, con apposita deliberazione da adottare in riferimento all'Anno Scolastico per i quali si intende derogare dal requisito della promozione, determinandone il numero specifico e le motivazioni.

2. Appartenere a un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.

Articolo 4.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli che si riferiscono all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda determinati secondo i criteri del calcolo ISEE.

Articolo 5.

Nella formazione della graduatoria si dovrà tenere conto del reddito secondo le seguenti fasce:

Da 0	A 6.666,00
Da 6.666,01	A 13.334,00
Da 13.334,01	A 20.000,00

Articolo 6.

L'importo da assegnare agli studenti sarà così ripartito:

il 50% previsto per l'anno scolastico di riferimento in parti uguali tra tutti i richiedenti che costituisce l'importo "base" per le maggiorazioni esemplificate di seguito:

- a) Gli studenti compresi nella prima fascia, otterranno una maggiorazione compresa fra il 30 e il 40% dell'importo base;
- b) Gli studenti compresi nella seconda fascia, otterranno una maggiorazione compresa tra il 15 e il 25% dell'importo base;
- c) Gli studenti compresi nella terza fascia non avranno diritto ad alcuna maggiorazione.

L'importo della maggiorazione di cui alle lettere a) e b) verrà determinato dalla Giunta Municipale annualmente in relazione al numero degli studenti e alle fasce di reddito di appartenenza.

La somma erogata a ciascuno studente non potrà comunque essere superiore a quella del costo dell'abbonamento relativo al mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede più vicina della scuola del tipo di quella frequentata dall'alunno, in caso di utilizzo di mezzo privato, ammesso esclusivamente in mancanza o carenza di quello pubblico. Per mancanza o carenza di mezzo pubblico si intende, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 12/27 del 23.06.1996, l'insufficiente numero o capacità dei mezzi operanti sulle tratte interessate o articolazione degli orari tale da comportare gravi e documentati ritardi degli alunni rispetto all'orario scolastico o un'eccessiva permanenza degli stessi fuori orario dalla scuola prima dell'inizio ed a conclusione delle lezioni.

Articolo 7.

Gli alunni che frequentano Istituti Scolastici non raggiungibili quotidianamente da Bauladu senza eccessivo disagio, avranno diritto a concorrere all'assegnazione del contributo secondo i criteri del precedente articolo 6 e nella misura del costo del biglietto di andata e ritorno del mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede più vicina della scuola del tipo di quella frequentata calcolato su 29 settimane, che si ritiene essere il presunto numero di viaggi effettuabili dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 8.

Qualora si verificano economie residue nella fattispecie di cui all'articolo 6 del presente regolamento, le stesse andranno ad integrare proporzionalmente le somme destinate a ciascuna fascia, tenendo presente che, in ogni caso, la somma liquidata non potrà essere superiore a quella effettivamente spesa. Le eventuali economie relative alla fattispecie di cui all'art.7 andranno a far parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata suscettibile di riprogrammazione da parte del Consiglio Comunale con il programma annuale del diritto allo studio.

Articolo 9.

Con apposito bando, da rendere pubblico mediante affissione entro il 30 settembre, si stabiliranno le modalità ed i tempi di presentazione delle domande da parte degli studenti e la documentazione da allegare.

I modelli di domanda saranno forniti dal Comune.

Articolo 10.

Il Responsabile del servizio , sulla base delle domande presentate, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto, tenendo conto di quanto disposto con gli articoli precedenti.

Articolo 11.

La graduatoria, così come formata dal Responsabile del Servizio, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni e sarà data comunicazione con avviso pubblico.

Gli interessati potranno presentare le proprie motivate deduzioni, per iscritto, entro i cinque giorni successivi al termine della pubblicazione.

Decorsi 10 giorni senza che siano state presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria determinazione alla relativa liquidazione.

Le eventuali osservazioni e le deduzioni presentate verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che, entro i 10 giorni successivi, dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.

In caso di accoglimento dovrà riformulare la graduatoria che verrà pubblicata per ulteriori 10 giorni. Contemporaneamente il Responsabile del Servizio comunicherà al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Articolo 12.

Per quanto non stabilito espressamente nel presente regolamento si applicano le norme contenute nella L. R. 31/84, nella L. R. 25/93, e nelle deliberazioni della G. R. n. 12/27 del 26.03.1996 e n. 5/6 del 03.02.2000.

Articolo 13.

Il presente regolamento entrerà in vigore successivamente alla data di conseguimento dell'esecutività del provvedimento che lo ha approvato ed espletate le procedure di pubblicazione previste dalle norme vigenti.

I **IL SINDACO**
Dottor Roberto Erdas

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella Mancosu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COSTITUITA DA N° 5 PAGINE

Bauladu li 06.10.2008

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sebastiano Meli